



## Le novità normative in tema di società partecipate

23 ottobre 2023

*Nella Legislatura in corso sono intervenute diverse modifiche normative in tema di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, recanti sia misure relative agli assetti organizzativi di singole entità societarie, sia deroghe o innovazioni concernenti aspetti specifici della disciplina generale in materia.*

*In linea generale, pur proseguendo il processo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, è affiorata una tendenza alla trasformazione in società per azioni di alcuni enti pubblici, all'istituzione di nuove società e alla qualificazione ope legis come società in house di alcune società esistenti.*

*Tra le principali novità intervenute in materia di società partecipate si segnalano:*

- *la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in una **nuova società** per azioni di diritto singolare denominata "**Istituto per il credito sportivo e culturale**";*
- *la previsione della costituzione di una **nuova società** in house, "**ENIT S.p.A.**", e la contestuale soppressione dell'ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo;*
- *l'istituzione della **nuova società Acque del Sud S.p.A.**, cui sono trasferite le funzioni del soppresso ente EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania);*
- *la **modifica dell'assetto societario della Stretto di Messina S.p.A.** e l'introduzione di specifiche disposizioni per garantirne l'operatività, ivi compresa l'autorizzazione ad un aumento di capitale da parte del MEF;*
- *la modifica della **governance** e delle **funzioni di Sport e salute S.p.A.**;*
- *la trasformazione di ANPAL Servizi S.p.A. in **Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.**;*
- *la previsione, in via transitoria, della **deroga ai divieti** previsti in materia di **attribuzione di incarichi a soggetti**, già lavoratori privati o pubblici, collocati **in quiescenza**, con riguardo alle cariche negli organi sociali delle **società controllate** da amministrazioni centrali che hanno come scopo unicamente la realizzazione di **un progetto di preminente interesse nazionale**;*
- *la **proroga al 31 luglio 2023** delle disposizioni speciali sullo **svolgimento delle assemblee ordinarie** delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata, ivi comprese le società a controllo pubblico;*
- *l'introduzione in via normativa di nuovi obiettivi da perseguire in materia di **politica di remunerazione e compensi** da parte del Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei suoi **diritti di azionista di società con azioni quotate**;*
- *l'adozione del [decreto-legge 31 agosto 2023, n.118](#), (Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico, il cui contenuto è stato poi trasfuso nell'articolo 13-bis del [decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104](#)), che prevede lo stanziamento di risorse per circa **2,5 miliardi di euro** per la realizzazione di **operazioni inerenti a società di rilievo strategico**, come l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie.*

*Si segnala, inoltre, l'adozione del [DPCM 26 luglio 2023, n. 125](#), recante un regolamento che ha modificato l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze prevedendo, tra l'altro, la creazione del **Dipartimento dell'economia**, con specifiche competenze anche in materia di **partecipazioni societarie dello Stato**.*

## Il nuovo “Istituto per il credito sportivo e culturale – S.p.A.”

I commi da 619 a 626 dell'articolo 1 della [Legge di bilancio per il 2023 \(legge 29 dicembre 2022, n.197\)](#), hanno disciplinato la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in società per azioni.

Il nuovo ente è denominato “**Istituto per il credito sportivo e culturale**” e se ne prevede l'assoggettamento alle disposizioni del **Testo Unico in materia bancaria e creditizia (TUB)** di cui al [decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), nonché ai poteri di controllo della Corte dei conti. Alla medesima società **non si applicano** invece le disposizioni previste dal **TUSP**, nonché i **limiti ai compensi** per gli amministratori e i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni (articolo 23-bis del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#)).

Nel dettaglio, si prevede che, al fine di assicurare la continuità della promozione e del sostegno delle attività di soggetti pubblici e privati nello sport e nella cultura, l'**Istituto per il credito sportivo**, istituito con [legge 24 dicembre 1957, n. 1295](#), all'esito di specifica procedura sia trasformato in **società per azioni di diritto singolare**, denominata «Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.a.», che succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e negli obblighi dell'Istituto medesimo esistenti alla data di efficacia della trasformazione. Tale **trasformazione in società per azioni** è realizzata sulla base di un **progetto deliberato dal consiglio di amministrazione**, che definisce il programma e lo statuto della nuova società. Il comma 621 della Legge di bilancio per il 2023 prevede che la nuova società persegue una missione di pubblico interesse esercitando l'**attività bancaria** finalizzata allo **sviluppo e al sostegno dei settori dello sport e della cultura**, mediante la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra forma, l'esercizio del credito e di ogni altra attività finanziaria nonché la promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello **sviluppo di attività finanziarie e di investimento** nei predetti settori, informando la propria attività alla responsabilità sociale e allo sviluppo sostenibile, in favore di soggetti pubblici o privati.

A uno o più **decreti** di natura non regolamentare del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della cultura, sentita la Banca d'Italia, è demandata la definizione, tra l'altro, dei **principi di governo della società** concernenti la **composizione** e la **nomina** degli **organi di amministrazione e controllo** in coerenza con le finalità istituzionali e l'assetto proprietario, la destinazione dell'utile di esercizio e le modalità per garantire la vigilanza sull'attività da parte delle Autorità competenti.

Si segnala, inoltre, che l'articolo 16, comma 3, del [decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198](#), ha **prorogato** il **mandato degli organi** dell'Istituto per il credito sportivo al 30 giugno 2023, modificando a tal fine l'articolo 1, comma 24, del [decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228](#), che aveva disposto la proroga degli organi fino al 31 dicembre 2022. L'articolo 5, comma 1, del [decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51](#) ha poi **ulteriormente differito** dal 30 giugno al **31 dicembre 2023** la durata in carica del presidente e degli altri organi dell'Istituto, prorogando conseguentemente i termini entro i quali dovrà essere perfezionata la trasformazione dell'Istituto da ente pubblico in società per azioni.

## La nuova “ENIT S.p.A.”

I commi da 1 a 8 dell'**articolo 25** del [decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44](#) hanno autorizzato il **Ministero del turismo** a costituire nell'anno **2023 una società per azioni denominata “ENIT S.p.A.”** con un **capitale sociale iniziale di 7 milioni** di euro, prevedendo, contestualmente, la soppressione dell'ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo.

### *La costituzione di ENIT S.p.A.*

ENIT S.p.A. è qualificata come **società in house**, ai sensi dell'articolo 16 del TUSP, sottoposta ai poteri di **indirizzo, vigilanza e controllo** del Ministero del turismo. Le **azioni** sono attribuite al **MEF** che esercita i diritti dell'**azionista**. La nascita di ENIT S.p.A. è finalizzata a **supportare e promuovere l'offerta turistica nazionale**, così da potenziarne la attrattività, anche attraverso adeguate forme di **destagionalizzazione, diversificazione** dell'offerta, **valorizzazione** mirata di strutture e siti con spiccata vocazione turistica,

nonché tramite la **formazione specialistica** degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori.

La **costituzione** della società ENIT S.p.A. è **disposta con decreto del Ministro del turismo**, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 44 del 2023, che ne determina **scopi, patrimonio e organizzazione**, nonché lo **schema di statuto**.

Le nuove disposizioni prevedono che la società sia amministrata da un **consiglio di amministrazione** composto da **tre membri**, di cui uno con funzioni di **presidente** e uno con funzioni di **amministratore delegato**. Il presidente del **collegio sindacale** della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due componenti dal Ministro del turismo.

La nuova **società è assoggettata al controllo della Corte dei conti** con le modalità previste dall'articolo 12 della [legge 21 marzo 1958, n. 259](#).

#### *La soppressione dell'ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo*

Il **personale** a tempo **determinato e indeterminato** in servizio presso l'Agenzia nazionale del turismo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 44 del 2023 viene contestualmente **trasferito a ENIT S.p.A.** in ragione delle medesime funzioni esercitate dall'ente, con **mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento**.

Fatto salvo il trasferimento del personale, tutti i **rapporti attivi e passivi** esistenti alla data di costituzione di ENIT S.p.A., come risultanti dalle scritture contabili, nonché tutte le risorse finanziarie e strumentali sono trasferiti al Ministero del turismo. A tale fine, il Ministro del turismo nomina con proprio decreto un **commissario liquidatore che, entro sei mesi** dalla soppressione, predispone un **inventario del patrimonio dell'ENIT** (Agenzia). Con successive determinazioni, il Ministero del turismo **asigna alla società ENIT S.p.A. le risorse strumentali necessarie per il perseguimento degli obiettivi**.

Per ulteriori **approfondimenti** si rinvia al [dossier](#) del Servizio Studi.

#### **La nuova società “Acque del Sud”**

L'**articolo 23, comma 2-bis**, del [decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44](#), prevede la costituzione, dal **1° gennaio 2024**, di una **nuova società, Acque del Sud S.p.A.**, cui sono trasferite le funzioni del soppresso **EIPLI** (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania).

Nel dettaglio, il comma *2-bis* interviene, sostituendolo, sul **comma 11** dell'articolo 21 del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), prevedendo la costituzione di una nuova società per azioni con **capitale sociale** iniziale di **5 milioni** di euro, le cui azioni sono attribuite al **Ministero dell'economia e delle finanze**, che **può trasferirle nel limite del 5 per cento a soggetti pubblici, nel limite del 30 per cento a soggetti privati individuati come soci operativi**, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del TUSP, tenuto conto del piano industriale della società, e **per la restante parte a società controllate** ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Si rammenta che sulla materia in oggetto è intervenuto di recente l'articolo 15, comma 2, del [decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198](#), che modificando il citato comma 11 ha prorogato **fino al 31 dicembre 2023** il termine previsto per il **trasferimento delle funzioni del soppresso EIPLI ad una nuova società per azioni a totale capitale pubblico**.

Ai sensi della nuova disciplina sono **organi della società** il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e l'assemblea dei soci.

Il **consiglio di amministrazione** è composto da **sette membri** di cui uno con funzioni di presidente. Il **presidente e due componenti del consiglio** di amministrazione sono **nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; **un componente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; **un componente è nominato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; **i restanti componenti, tra i quali è individuato l'amministratore delegato, sono nominati dall'assemblea dei soci**.

Il presidente ha la rappresentanza legale della società e presiede il consiglio di amministrazione. Il presidente del **collegio sindacale** è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Lo **statuto** è adottato con **decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla costituzione della società. Nei successivi sessanta giorni sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione.

Per quanto non derogato dalle disposizioni in esame, **si applicano le norme** sulle società per azioni contenute nel **codice civile** e le norme generali di **diritto privato**.

A decorrere dalla data di costituzione sono **trasferite alla società Acque del Sud** le **funzioni** del soppresso **EIPLI**, con le relative **risorse umane e strumentali**, nonché i **diritti** a questo attribuiti in forza di **provvedimenti concessori**, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta del commissario liquidatore dell'EIPLI, è operata la ricognizione delle risorse da trasferire. Tutti i **contratti di fornitura idrica** del soppresso Ente sono trasferiti alla società Acque del Sud e sono rinnovati entro i successivi centoventi giorni con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima richiesta a carico dell'utente.

Al fine di **accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente** e di **semplificare il contenzioso in essere**, agevolando il commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi, le disposizioni in esame prevedono altresì che i **crediti e i debiti sorti in capo all'Ente**, unitamente ai **beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale** all'esercizio delle relative funzioni, siano **esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società Acque del Sud S.p.A.**

Il successivo **comma 2-ter** dell'articolo 23 del [decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44](#) stabilisce infine che la pubblicazione della **legge di conversione** del medesimo decreto tiene luogo degli **adempimenti in materia di costituzione di società per azioni** previsti dalle vigenti disposizioni.

### **Assetto societario e governance della Stretto di Messina S.p.A.**

L'**articolo 1** del [decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35](#) ha introdotto **importanti modifiche** relativamente all'**assetto societario** della **Stretto di Messina S.p.A.** (d'ora in avanti SDM), disciplinandone le **attività all'estero** e ridefinendo la composizione degli **organi di amministrazione e controllo** della medesima società. È stato inoltre previsto l'**affidamento a RFI S.p.A.** della gestione degli impianti ferroviari del Ponte e le relative spese, nonché la **qualificazione di società in house** della SDM medesima e sono disciplinati i profili relativi all'**attività di indirizzo e vigilanza** da parte del **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, anche con la previsione della **possibilità di nomina con DPCM**, su proposta del Ministro delle infrastrutture qualora ne ravvisi la necessità, di un **commissario straordinario** che opera secondo specifiche disposizioni dell'articolo 12, lettera d), del [decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#).

Viene infine disciplinata la costituzione di un **Comitato scientifico** con compiti di consulenza tecnica.

In particolare, novellando la [legge 17 dicembre 1971, n. 1158](#), sono state introdotte le seguenti modifiche nell'assetto societario della SDM:

- la **quota di maggioranza (51 per cento)** spetta al **Ministero dell'economia e delle finanze (MEF)** e non più, come invece previsto dal testo previgente, alla "società ANAS S.p.a., le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato";
- la **quota restante** viene attribuita a **RFI S.p.A., ANAS S.p.A.,** e alle **Regioni Sicilia e Calabria**, eliminando pertanto il riferimento, presente nel testo previgente, "alle altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato";
- il **MEF** esercita i **diritti dell'azionista d'intesa** con il **MIT**;
- al **MIT** sono attribuite **funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla SDM** in ordine alle attività oggetto di concessione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 3-*bis* della citata legge n. 1158 del 1971.

La **relazione illustrativa** ricorda che "attualmente, la Società risulta partecipata da **ANAS** (81,848 per cento), **Rete Ferroviaria Italiana – RFI** (13 per cento), **Regione Sicilia** (2,576 per cento), **Regione Calabria** (2,576 per cento). La modifica normativa conferma la partecipazione di RFI, ANAS e delle Regioni Sicilia e Calabria e introduce una partecipazione, in misura non inferiore al 51 per cento, del Ministero dell'economia e delle finanze, che per la rispettiva quota di partecipazione eserciterà i diritti dell'azionista

d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si evidenzia che sia RFI che ANAS sono incluse nell'elenco ISTAT delle unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche (Settore S.13). Ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo analogo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sulla società in ordine alle attività oggetto di concessione".

La **relazione tecnica** ricorda che il **capitale sociale** della SDM ammonta ad euro **383.179.794** ed è così ripartito: ANAS S.p.A. 313.623.561,60 euro; Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 49.813.375,80 euro; Regione Calabria 9.871.678,56 euro; Regione Siciliana 9.871.178,04 euro. La stessa relazione evidenzia che "a seguito della riattivazione della Società si prevede la partecipazione, in misura non inferiore al 51 per cento, del Ministero dell'economia e delle finanze. La parte restante sarà distribuita fra ANAS, RFI e le regioni Sicilia e Calabria. La stessa relazione fa presente che le **quote effettive di partecipazione dei singoli soci saranno definite in sede di adozione dello Statuto della società** e che la società dispone già delle risorse necessarie a garantirne l'operatività".

### *Organi della Società*

La nuova disciplina prevede altresì la **ridefinizione della composizione degli organi di amministrazione e controllo**.

In particolare, il **consiglio di amministrazione (CdA)** è composto da **cinque membri**, di cui: **due designati dal MEF d'intesa con il MIT**, che ricoprono rispettivamente la carica di **presidente** e di **amministratore delegato**; **uno** designato dalla **Regione Calabria**; **uno** designato dalla **Regione Sicilia**; **uno** designato **congiuntamente dalle società R.F.I. e ANAS**.

Viene altresì stabilito che il **collegio sindacale** è composto da **cinque membri**, di cui tre membri effettivi e due supplenti, e stabilisce che: un membro effettivo, in qualità di presidente del collegio sindacale, e un membro supplente sono designati dal MEF d'intesa con il MIT; un membro effettivo è designato dalla Regione Calabria congiuntamente alla Regione Sicilia; un membro effettivo e un membro supplente sono designati congiuntamente da RFI e ANAS.

Viene anche definita la **remunerazione dei componenti del CdA e del Collegio sindacale**, stabilendo che: quella dei consiglieri di amministrazione è determinata ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile, mentre quella dei membri del Collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile.

La relazione illustrativa evidenzia che, per effetto del rinvio alle norme civilistiche, si opta per **l'applicazione alla SDM del regime ordinario dei compensi previsto per tutte le società, "derogando alla disciplina dei compensi prevista per gli amministratori e i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni**. La deroga trova ragione nella complessità dell'opera e nella conseguente necessità di attribuire alla Società le migliori professionalità".

### *Qualificazione della Stretto di Messina S.p.A. come società in house*

Il decreto-legge n. 35 del 2023 precisa inoltre che la Stretto di Messina S.p.A. **costituisce società in house** ai sensi dell'articolo 16 del TUSP.

La relazione illustrativa, infatti, segnala che "per fugare ogni dubbio sulla natura giuridica della Società, la Stretto di Messina S.p.A. viene qualificata espressamente come società *in house*, ai sensi dell'articolo 16 del TUSP" e che "al fine di allineare lo statuto societario a tale qualifica sono introdotte plurime previsioni volte a garantire l'esercizio del controllo analogo sulla Società".

Si rammenta che il citato articolo 16 del TUSP prevede che le **società in house** ricevono **affidamenti diretti di contratti pubblici** dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. Il "**controllo analogo**" è definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del TUSP come la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'**influenza determinante** sia sugli **obiettivi strategici** che sulle **decisioni significative** della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante. Gli statuti delle società *in house* devono prevedere che **oltre l'80 per cento** del loro **fatturato** sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci

Il citato decreto-legge n. 35 del 2023 stabilisce, dunque, che lo statuto della società preveda che oltre l'**ottanta per cento del fatturato** sia effettuato nello svolgimento dei **compiti a essa affidata dagli enti pubblici soci**. Si prevede, altresì, che, ai fini dell'esercizio del **controllo analogo**, lo statuto definisca **particolari prerogative e diritti** spettanti agli amministratori designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** provvede alla **vigilanza** sull'attività della società e **definisce indirizzi** idonei a garantire che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del TUSP, sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della medesima sia esercitata una **influenza determinante da parte del medesimo Ministero**.

Si dispone inoltre che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti proponga al Presidente del Consiglio dei ministri la **nomina di un commissario straordinario qualora ne ravvisi la necessità**, tenuto conto dell'attività di vigilanza svolta ai sensi del comma 4. Il commissario straordinario:

- è nominato con **DPCM**, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
- opera **secondo le disposizioni** di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, comma 5, primo e quinto periodo, comma 6, terzo e quarto periodo del [decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, relative alla disciplina dei poteri sostitutivi](#) nel caso di **mancato rispetto** da parte di regioni, province autonome, città metropolitane, province, comuni e ambiti territoriali sociali degli obblighi e **impegni finalizzati all'attuazione del PNRR**, e assunti in qualità di soggetti attuatori;
- si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie della società concessionaria, nonché di quelle della **Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** si provvede inoltre, con oneri a carico della società concessionaria, nel limite massimo di 500 mila euro annui, alla costituzione di un **Comitato scientifico**, composto da **9 membri**, scelti tra soggetti dotati di adeguata specializzazione ed esperienza; la scelta dei membri è effettuata **d'intesa con le regioni Calabria e Sicilia** le quali si esprimono entro quindici giorni dalla richiesta dell'intesa; decorso tale termine, l'intesa si intende acquisita. Il Comitato scientifico: svolge compiti di **consulenza tecnica**, anche ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attività tecniche progettuali; opera secondo principi di **autonomia e indipendenza**; esprime, in particolare, **parere al Consiglio di amministrazione** della società in ordine al **progetto definitivo ed esecutivo** dell'opera e delle **varianti**.

#### *Rapporto di concessione*

L'**articolo 2** del [decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35](#) ridefinisce il **rapporto di concessione** fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Stretto di Messina S.p.A. in considerazione delle suddette modifiche apportate alla *governance* della Società. Inoltre, sono previste disposizioni volte a garantire la piena coerenza del **processo di aggiornamento del costo complessivo dell'opera** con i documenti di finanza pubblica.

In particolare, il **comma 1** prevede che a decorrere dalla revoca dello stato di liquidazione della concessionaria, disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 491, della [legge 29 dicembre 2022, n. 197](#) (Legge di bilancio 2023), **riprende**, conseguentemente, **la concessione** affidata alla Società Stretto di Messina S.p.A.

Il **comma 2**, stabilisce che entro il termine di nomina degli organi sociali della Società (termine pari a 30 giorni dalla revoca dello stato di liquidazione della società) il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotti una o più direttive con le quali sono definiti i tempi e le modalità di **esercizio dei diritti dell'azionista** ai fini della **nomina degli organi sociali**, nonché i criteri per l'individuazione dell'**ammontare del capitale sociale**.

Il **comma 3**, al fine di adeguare la compagine societaria della concessionaria alle disposizioni previste dal decreto-legge, autorizza ANAS a cedere al Ministero dell'economia e delle finanze una quota della propria

partecipazione al capitale sociale della Società, libera da vincoli. La disposizione disciplina le modalità in base alle quali sarà attuato il trasferimento della partecipazione dall'ANAS al Ministero dell'economia e delle finanze.

Si segnala che i citati **commi 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2023 sono stati novellati dall'articolo 14, comma 4**, del [decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104](#), che ha soppresso il riferimento alle direttive del MEF ai fini dell'individuazione dell'ammontare del capitale sociale, stabilendo una specifica disciplina in base alla quale al fine di determinare la composizione dell'azionariato della società concessionaria, il MEF, di concerto con il MIT, provvede a **sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, un aumento di capitale** della società allo stesso riservato (*cf. oltre*).

Per ulteriori approfondimenti in ordine alla disciplina recata dal decreto-legge n.35 del 2023 si rinvia alla [documentazione](#) predisposta dal Servizio Studi.

Come accennato, si rammenta che l'**articolo 14** del [decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104](#), recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, ha introdotto disposizioni per garantire l'operatività della società **Stretto di Messina S.p.A.**, prevedendo:

- **deroghe** alla disciplina e ai **limiti** di determinazione dei **compensi dei dirigenti, dei dipendenti e degli amministratori della società**, nonché di coloro che siano chiamati a svolgere **incarichi** nella società pur **dopo il collocamento in quiescenza** (commi 1, 2 e 3);
- l'autorizzazione alla **sottoscrizione** di un **aumento di capitale** da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 4).

In particolare, il comma 1 dispone che alla società Stretto di Messina S.p.A. **non si applicano** le seguenti **disposizioni del TUSP**:

- l'**articolo 11, commi 6**, relativo al **trattamento economico** annuo onnicomprensivo da corrispondere ai **dirigenti** e ai **dipendenti** (il limite massimo di euro **240 mila annui lordi** e il c.d. "decreto fasce" concernente il limite per ciascuna fascia dei compensi massimi che non risulta ancora adottato) e **7**, il quale dispone che nelle more dell'adozione del suddetto "decreto fasce" si applichino le disposizioni di cui: a) all'**articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012**, a mente del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di società pubbliche, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, **non può superare l'80 per cento** del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013; b) al [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 166 del 24 dicembre 2013](#), recante il regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- l'**articolo 19**, che dispone in merito alla **gestione del personale** e, in particolare: alla normativa civilistica e lavoristica applicabile; ai criteri e alle modalità per il reclutamento del personale da stabilirsi nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità; alla pubblicità da assicurare ai provvedimenti e contratti relativi al personale; alla fissazione, da parte delle pubbliche amministrazioni socie, degli obiettivi specifici da raggiungere in ottica annuale e pluriennale; eccetera.

È espressamente **fatto salvo** quanto previsto dall'**articolo 3-bis** della legge n. 1158 del 1971, e quindi:

- la natura di **società in house** della Stretto di Messina S.p.A., il cui fatturato deve derivare, per obbligo statutario e per oltre l'80 per cento, dallo svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci;
- i particolari diritti e prerogative da riconoscersi al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'esercizio del **controllo analogo**, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- i **poteri di vigilanza e di indirizzo** spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che è altresì competente a proporre al Presidente del Consiglio dei ministri, laddove necessario, la nomina di un **Commissario straordinario**.

Il **comma 2** della disposizione in commento **esclude**, altresì, che ai **dirigenti** e **dipendenti** della società si applichino le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011. Il citato articolo 23-*bis*, comma 1, reca le medesime previsioni sopra richiamate di cui all'**articolo 11, comma 6**, del TUSP ma riferite non già alle società a totale o parziale partecipazione pubblica, bensì alle **società direttamente o indirettamente controllate** da amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate. Quanto al trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli **amministratori** della Stretto di Messina S.p.A., esso è da determinarsi in base a quanto previsto dalla **prima fascia** del decreto attuativo di cui ai predetti articoli 23-*bis*, comma 1, primo periodo, del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), e 11, comma 6, del TUSP. Anche in questo caso è stabilito che **non si applichino** le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#) (v. *supra*).

Il **comma 3** dell'articolo 14 in esame interessa l'**articolo 20, comma 3-undecies, primo periodo, del citato decreto-legge n. 44 del 2023** (*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*), a mente del quale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di tale decreto e **fino al 31 dicembre 2026**, al conferimento **non solo di cariche nei relativi organi sociali**, ma anche di **incarichi di studio e di consulenza nelle società controllate** da amministrazioni centrali dello Stato che hanno come scopo **unicamente** la realizzazione di un progetto di **preminente interesse nazionale, non si applicano i divieti** di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, ossia i divieti di **attribuire – se non a titolo gratuito – incarichi di studio e di consulenza** a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in **quiescenza**, o di conferire loro **incarichi dirigenziali o direttivi** o cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche e degli enti e società da esse controllati

A tale previsione viene aggiunta una **nuova deroga**, relativa ai **limiti** di cui all'articolo 1, comma 489, della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) (**Legge di stabilità 2014**), ai sensi del quale ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche non si possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il **limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011** (ossia, il limite che viene fissato con DPCM per il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la pubblica amministrazione, stabilendo come **parametro massimo di riferimento il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione**).

Da ultimo, il **comma 4** dell'articolo 14 **novella**, come già accennato, l'articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2023, prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveda a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, compiendo ogni atto a tal fine necessario, un **aumento di capitale della società** allo stesso riservato, di importo pari alle risorse di cui all'articolo 1, comma 493, della legge di bilancio 2023, nonché a quelle di cui all'articolo 4, comma 9, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2023. Il **prezzo di sottoscrizione delle azioni** dell'aumento di capitale è determinato sulla base di una **relazione giurata di stima** prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti gli atti connessi a tale operazione sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.

Per ulteriori approfondimenti in ordine alla disciplina recata dall'articolo 14 del decreto-legge n.104 del 2023 si rinvia alla [documentazione](#) predisposta dal Servizio Studi.

## **Governance e funzioni di Sport e salute S.p.A.**

I commi da 2 a 4 dell'articolo 22 del [decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44](#) hanno introdotto alcune modifiche alla **governance** e alle **funzioni di Sport e salute S.p.A.** In sintesi, la novella incide sotto i seguenti profili:

- porta **da 3 a 5** i **componenti del consiglio di amministrazione** (compresi il presidente e l'amministratore delegato);

- elimina la **coincidenza fra presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato**, figura che viene contestualmente **introdotta e disciplinata** (prevedendosene la nomina da parte dell'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti);
- prevede che i **tre componenti** restanti siano **nominati**, rispettivamente, dal Ministro della **salute**, dal Ministro dell'**istruzione e del merito** e dal Ministro dell'**università e della ricerca** (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport e **previo parere** delle **Commissioni parlamentari** competenti). La disposizione consente così la nomina di un componente anche al MUR, che, dopo lo scorporamento dal Ministero dell'istruzione, non concorreva più alla nomina, attribuita nel testo previgente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- precisa che i **componenti** del consiglio di amministrazione **attualmente in carica cesseranno** il loro **mandato** con l'**insediamento** dei **nuovi componenti**, nominati secondo le modalità qui descritte.

Infine, le disposizioni citate ampliano le **funzioni** della società, là dove, per sostenere l'**attuazione** degli **investimenti pubblici** previsti dal **PNRR**, dal **fondo sviluppo e coesione** e da tutti gli **altri fondi** di provenienza **nazionale** o **europea**, Sport e salute S.p.A. è **autorizzata** a fornire **supporto tecnico operativo** alle amministrazioni interessate, mediante la stipula di **apposite convenzioni** o **protocolli d'intesa**.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al [dossier](#) del Servizio Studi.

### La trasformazione di ANPAL Servizi S.p.A. in Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.

L'articolo 3 del [decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75](#) ha disposto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro il 30 novembre 2023, il **trasferimento** al medesimo **Ministero** delle **funzioni** esercitate dall'ente pubblico **ANPAL**, con le relative risorse strumentali, finanziarie ed umane, ad eccezione del personale del comparto ricerca che viene trasferito all'INAPP. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, l'ANPAL viene soppressa.

A decorrere dalla data di soppressione, la società ANPAL Servizi S.p.A. tornerà ad assumere la denominazione di **Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.** – che aveva prima della costituzione dell'ANPAL –, configurata come soggetto *in house* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministero eserciterà in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla società, senza più il coinvolgimento dell'ANPAL. Gli indirizzi di carattere generale sono proposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il suddetto cambiamento di denominazione è connesso alle riforme in materia di servizi e politiche attive del lavoro, che – secondo quanto riferisce la relazione illustrativa – rendono necessaria l'individuazione di un nuovo ruolo della Società nell'attuazione di tali politiche, nel rispetto del dettato costituzionale che assegna competenze concorrenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Per realizzare tale *governance*, la norma dispone una diretta partecipazione all'organo amministrativo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano oltre che la definizione delle linee di indirizzo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto concerne gli organi sociali, si prevede che il **consiglio di amministrazione** sia composto da **cinque membri**, di cui **tre**, incluso il **presidente**, **nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, **uno** nominato dal **Ministro dell'economia e delle finanze** e **uno** nominato su designazione della **Conferenza permanente** per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sul punto, la relazione illustrativa specifica altresì che dalla nuova composizione del consiglio di amministrazione, i cui **componenti passano da 3 a 5**, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la società non è mai stata dotata di un finanziamento pubblico specifico per la remunerazione dei suoi organi e che tale remunerazione è operata nei margini complessivi dei contributi istituzionali (invariati) di cui è già dotata. Tale incremento dei componenti, come specificato dalla relazione tecnica, si giustifica con l'esigenza di maggiore rappresentatività delle istanze regionali.

Per ulteriori approfondimenti in merito a tale disciplina si rinvia al [dossier](#) del Servizio Studi.

## Attribuzione di cariche sociali a soggetti in quiescenza

Il comma 3-*undecies* dell'articolo 20 del [decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44](#), ha introdotto una **deroga** a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), prevedendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto e **fino al 31 dicembre 2026**, al conferimento di **cariche negli organi sociali** delle **società controllate da amministrazioni centrali** dello Stato, che hanno come **scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale**, **non si applicano i divieti** previsti in materia di attribuzione di **incarichi a soggetti**, già lavoratori privati o pubblici, **collocati in quiescenza**.

Si ricorda che l'articolo 39 del nuovo [Codice dei contratti pubblici](#) ha disciplinato le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle **infrastrutture strategiche** la cui realizzazione riveste carattere di **urgenza** e di **preminente interesse nazionale**, stabilendo, al comma 2, che la qualificazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale è disposta dal Governo con **delibera del Consiglio dei ministri** sulla base di specifici criteri (cfr. il relativo [dossier](#)).

Sono **esclusi** dalla predetta **deroga** i soggetti che accedono al trattamento di pensione anticipata ("**quota 102**" o "**quota 100**") o alla cd. "**pensione anticipata flessibile**". Per ulteriori approfondimenti si rinvia al relativo [dossier](#) del Servizio Studi.

## Proroga della disciplina speciale in materia di svolgimento delle assemblee societarie

Per quanto concerne la **tempistica** dei rinnovi societari, l'articolo 3, comma 10-*undecies*, del [decreto-legge n.198 del 2022](#), ha esteso l'applicabilità delle norme di cui all'articolo 106 del [decreto legge n. 18 del 2020](#) sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata, ivi comprese le società a controllo pubblico, alle assemblee sociali tenute entro il **31 luglio 2023**. Per effetto della proroga, il termine entro il quale l'assemblea ordinaria delle società dev'essere convocata è fissato a **centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio** e si applicano alcune norme speciali (*voto in via elettronica, interventi con mezzi di telecomunicazione, ecc.*) per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Per ulteriori approfondimenti in merito a tale disciplina si rinvia al [dossier](#) del Servizio Studi.

## Il nuovo Dipartimento dell'economia del MEF

Con il recente [DPCM 26 luglio 2023, n. 125](#), il Governo ha adottato un regolamento di riorganizzazione del MEF (di seguito "Regolamento"), con il quale, modificando il testo del previgente [DPCM del 26 giugno 2019, n. 103](#), sono state previste una serie di **innovazioni rilevanti** in relazione all'**esercizio dei poteri di governance** che il **MEF** esercita in quanto **azionista delle società a partecipazione pubblica**.

Per quanto qui di interesse si rileva in particolare che il citato DPCM ha provveduto alla **modifica del numero** e delle **funzioni** dei singoli **Dipartimenti del MEF**, prevedendo l'**istituzione del nuovo Dipartimento dell'economia** che assorbe talune competenze in precedenza attribuite al Dipartimento del Tesoro, tra cui quelle di **indirizzo, monitoraggio e controllo** sull'attuazione del TUSP, ora attribuite alla **Direzione II - Partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici**, del nuovo Dipartimento.

Nel dettaglio, il nuovo Dipartimento dell'economia ha competenza in materia di **interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico**. Tra le aree tematiche nelle quali il Dipartimento interviene, si segnalano:

- gli **interventi finanziari** anche a favore di **organi, società ed enti pubblici**;
- la **gestione delle partecipazioni societarie dello Stato**;
- l'esercizio dei **diritti del socio**;
- la **valorizzazione delle partecipazioni** societarie dello Stato, anche tramite operazioni di **privatizzazione e dismissione**, e la relativa attività istruttoria e preparatoria;
- il **monitoraggio della riforma delle società a partecipazione pubblica**;
- valutazione degli impatti degli interventi finanziari e le politiche tariffarie e concessorie;

- la **valorizzazione dell'attivo** e del **patrimonio pubblico**;
- il censimento e l'analisi delle componenti dell'attivo delle pubbliche amministrazioni.

Quanto all'articolazione del Dipartimento, esso è composto dai seguenti **tre uffici di livello dirigenziale generale**:

- Direzione I – Interventi finanziari in economia;
- Direzione II – Partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici;
- Direzione III – Valorizzazione del patrimonio pubblico.

Le competenze in materia di **indirizzo, monitoraggio e controllo** sull'attuazione del TUSP, nonché quelle di **valorizzazione delle partecipazioni** societarie dello Stato e di **esercizio dei diritti del socio**, saranno d'ora innanzi esercitate dalla **Direzione II** del nuovo Dipartimento dell'economia (*cf. oltre*).

In particolare, la **Direzione I - interventi finanziari in economia** si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

- a) **interventi finanziari** nei diversi settori dell'economia, delle infrastrutture, di sostegno sociale, nonché a favore di **organi, società ed enti pubblici** e analisi economica dei relativi impatti;
- b) garanzie pubbliche;
- c) sostegno pubblico all'**esportazione** e ai processi di **internazionalizzazione**;
- d) vigilanza di competenza del Dipartimento su **enti e fondazioni** anche di origine bancaria;
- e) regolamento delle differenze di cambio per pagamenti in valuta e vigilanza sulla gestione dei conti correnti valuta tesoro;
- f) **monetazione**, politiche di prevenzione della falsificazione dell'euro e delle frodi sui mezzi di pagamento; vigilanza sulle produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.; rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per forniture degli stampati comuni e delle pubblicazioni della pubblica amministrazione e Gazzette Ufficiali;
- g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

La **Direzione II - Partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici**, si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le funzioni di:

- a) **analisi, gestione e valorizzazione delle partecipazioni** societarie dello Stato nonché **esercizio dei diritti del socio**, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal TUSP;
- b) **indirizzo, monitoraggio e controllo** sull'attuazione del medesimo TUSP;
- c) **gestione dei processi di societizzazione, privatizzazione e dismissione**, nonché supporto ai processi di **valorizzazione industriale delle società partecipate**;
- d) esercizio del **controllo analogo** sulle **società in house** di competenza del Dipartimento;
- e) attività propedeutiche all'esercizio dei **poteri speciali** di cui al [decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21](#), e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alle società a partecipazione pubblica;
- f) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

La **Direzione III - Valorizzazione del patrimonio pubblico** si articola anch'essa in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

- a) **gestione delle banche dati** realizzate mediante il censimento delle componenti dell'attivo delle pubbliche amministrazioni, tra le quali beni immobili, partecipazioni e concessioni di beni demaniali e servizi, e analisi delle informazioni raccolte;
- b) politiche di **razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico** e coordinamento con le amministrazioni e società pubbliche cui è affidata la gestione di immobili pubblici e di beni demaniali dati in concessione;
- c) attività di **valorizzazione e dismissione dell'attivo immobiliare** pubblico, anche mediante la costituzione di fondi immobiliari;

d) analisi, per quanto di competenza, delle **concessioni, convenzioni e contratti di servizio con le società dello Stato**.

Al Dipartimento è preposto un **dirigente** che assume la denominazione di "**Direttore generale dell'economia**".

### Remunerazione e compensi corrisposti nelle società quotate

L'articolo 43, comma 2, del [decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48](#), ha introdotto alcuni **obiettivi da perseguire in materia di politica di remunerazione** da parte del Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei suoi diritti di azionista di **società quotate**.

Attraverso una modifica all'articolo 123-*ter* del [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#) (TUF), che reca la disciplina dell'obbligo di redazione della relazione sulla **politica in materia di remunerazione e sui compensi** corrisposti a cui sono tenute le società con azioni quotate, viene disposto che il Ministero dell'economia e delle finanze debba perseguire alcune finalità allorché si trovi ad agire come azionista ai fini dell'approvazione della suddetta politica di remunerazione.

In particolare, si prevede che nell'esercizio dei diritti dell'azionista inerenti l'approvazione della politica di remunerazione, il Ministero dell'economia e delle finanze eserciti il diritto di voto al fine di assicurare che, per gli **incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge**, vengano adottate **strategie dirette** a:

- **contenere i costi** di gestione;
- **privilegiare le componenti variabili direttamente collegate alle performance aziendali** e a quelle individuali rispetto a quelle fisse;
- **escludere o comunque limitare** i casi e l'entità delle **indennità** e degli **emolumenti** in qualunque modo denominati, **corrisposti** a causa o in occasione della **risoluzione del rapporto di lavoro riconducibile alla volontà del lavoratore e nei casi di fine mandato**.

In materia di compensi si rammenta che **non risulta ancora adottato** il **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze che dovrebbe definire gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a **cinque fasce** per la classificazione delle **società a controllo pubblico** nell'ambito delle quali determinare il **limite** dei **compensi massimi** al quale gli organi delle società dovranno fare riferimento per la determinazione del trattamento economico annuo da corrispondere agli **amministratori**, ai titolari e componenti degli **organi di controllo**, ai **dirigenti** e ai **dipendenti** (*c.d. decreto fasce*). Per tali ragioni risulta ancora applicabile un regime transitorio incentrato sul criterio della spesa storica.

### Il finanziamento di investimenti di interesse strategico: lo scorporo della rete TIM

Tra le novità di maggiore rilievo si segnala quanto disposto dall'articolo 1 del [decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118](#) – recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico (il cui contenuto è stato poi trasfuso nell'articolo 13-*bis* del [decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104](#)) – che ha autorizzato una **spesa massima di 2.525 milioni di euro** per la realizzazione di **operazioni inerenti a società di rilievo strategico**, come l'**acquisizione** o la **riacquisizione di partecipazioni azionarie**, a valere sulle disponibilità del cosiddetto "Patrimonio destinato" istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020.

L'individuazione delle società di rilievo strategico che saranno in concreto oggetto di tali operazioni è demandata ad uno o più **DPCM**, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri secondo quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del TUSP.

La norma in esame, nel contesto attuale, si riferisce alla vicenda dello **scorporo** della *c.d. Rete TIM*, come chiarito dal Ministro dell'economia e delle finanze nella [conferenza stampa](#) svoltasi a Palazzo Chigi il **28 agosto 2023**.

Al riguardo, si rammenta in via preliminare che la **rete di accesso** è la parte dell'infrastruttura di telecomunicazioni (apparati e collegamenti) che raggiunge gli **utenti finali**. TIM S.p.a. è proprietaria di una rete di accesso sia in **rame**, sia in **fibra ottica**; *Open Fiber* (partecipata da CDP, al 60 per cento, e dal fondo australiano Macquarie, al 40 per cento) è proprietaria di una rete esclusivamente in fibra.

In tale quadro, il territorio è diviso in **aree nere, grigie e bianche**, secondo la classificazione di cui alla comunicazione della Commissione europea 2013/C 25/01 diretta a misurare il **livello di investimenti privati nelle reti a banda ultralarga**, nei diversi comuni e, a volte, anche all'interno di diverse zone nella stessa città.

In particolare: a) le aree "**nere**", più densamente popolate, sono quelle nelle quali, si riscontra la presenza di almeno due reti a banda ultralarga di operatori diversi; b) le aree "**grigie**", sono quelle nelle quali si registra la presenza di una sola rete a banda ultralarga (ed è improbabile che altri operatori **decidano di investire**); c) le aree "**bianche**", sono quelle nelle quali **non è presente un'infrastruttura per la banda ultralarga**; in tali aree, nessun operatore trova convenienza all'investimento e, pertanto, è **necessario l'intervento pubblico**. In Italia, deputata a occuparsi di questa classificazione è **Infratel**, società controllata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Ciò premesso, l'intervento normativo in esame è riconducibile alla necessità di procedere nella realizzazione della **rete di telecomunicazioni in fibra ottica** quale **infrastruttura di importanza strategica** per il Paese, assicurandone la migliore funzionalità, la parità di accesso e garantendo, nel contempo, la **sicurezza** della rete e il rispetto degli impegni assunti per la conclusione degli **investimenti** previsti nell'ambito del **PNRR** anche in ottica prospettiva di uniformità del grado di infrastrutture in fibra presenti in tutte le aree del Paese.

Per quanto concerne lo svolgimento dell'operazione, si rammenta che TIM S.p.a. (il cui capitale è detenuto da CDP al 9,81 per cento) ha deliberato la **dismissione della quota del suo attivo imputabile alla propria rete di accesso** (in altri termini: di **scorporarla**) onde rendere possibile la **costituzione** di un **veicolo societario** (c.d. "**NetCo**") che pertanto verrà a detenere il **perimetro gestionale e infrastrutturale** della **rete fissa** detenuta da TIM, inclusi i cespiti patrimoniali e le attività di FiberCop S.p.A. e la partecipazione in **Telecom Italia Sparkle** S.p.A. (quest'ultima è la società di comunicazioni che gestisce i cavi sottomarini).

Al riguardo, già in data 22 giugno 2023 TIM ha comunicato di aver avviato, in esclusiva, una **negoiazione** migliorativa con **Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.** (nel prosieguo, "KKR"), finalizzata a ottenere la presentazione di un'**offerta conclusiva e vincolante** secondo i migliori termini e condizioni, nonché di convenire il perimetro, le modalità e i tempi per l'esecuzione dell'attività di *due diligence* confirmatoria richiamata nella stessa offerta di KKR.

Alla luce delle predette finalità, il Governo ha manifestato l'intendimento di **aderire all'iniziativa di scorporo della rete**, come definita da TIM, assicurando allo Stato, anche tramite adeguati presidi di *governance*, un ruolo di vigilanza e controllo sulle materie di rilevanza strategica e di sicurezza nazionale.

In particolare, l'Esecutivo ha ritenuto opportuno che il Ministero dell'economia e delle finanze sottoponga, all'esito della definizione della struttura dell'operazione, un'**offerta vincolante unitamente a KKR** che consenta l'**acquisizione da parte del Ministero di una quota di minoranza nel capitale di NetCo** idonea a garantire al Ministero **presidi di vigilanza e controllo sulle materie di rilevanza strategica e di sicurezza nazionale**.

Secondo le indicazioni fornite dal Ministro dell'economia e delle finanze la **NetCo** sarà dunque partecipata dal **fondo statunitense KKR e – in attuazione del decreto legge in esame – dal MEF** nel ruolo di azionista di minoranza.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, nel corso della citata conferenza stampa, ha affermato che si tratta di "un investimento strategico, una partecipazione finalizzata ad assicurare l'**esercizio di poteri speciali**, sostanzialmente la capacità di incidere in termini di strategia di sicurezza su quella che consideriamo una infrastruttura, la rete di TLC, come decisiva per il futuro del Paese".

Quanto ai dettagli dell'operazione, il **DPCM** di attuazione del citato articolo 1 del citato decreto-legge n.118 del 2023, emanato il **1° settembre 2023**, ha stabilito che:

- il MEF è autorizzato a "**presentare congiuntamente con KKR e, eventualmente, altri investitori di minoranza un'offerta vincolante** idonea a consentire l'**acquisizione**" da parte del MEF di una **quota di "partecipazione di minoranza compresa tra il 15 e il 20 per cento del capitale di NetCo**, nel limite massimo" di **2 miliardi e 200 milioni**, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, del medesimo decreto-legge n.118 del 2023. Agli oneri previsti dal DL 118/23 nel limite massimo di spesa di 2.525 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, relativamente all'autorizzazione di

spesa inerente il "**Patrimonio destinato**" di cui al comma 17 dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

- la **struttura** e le **condizioni** dell'operazione di acquisizione della citata quota di partecipazione dovranno assicurare che:
- vi sia un **piano industriale** che potenzi la rete in **fibra ottica**;
- le azioni acquistate dal MEF godano degli **stessi diritti** patrimoniali delle altre azioni;
- l'**accordo tra gli azionisti** preveda: modalità di gestione della società idonee a conseguire gli obiettivi del piano industriale; adeguati **poteri** del MEF di **monitoraggio** e **meccanismi di presidio** sulle **decisioni rilevanti** non solo ai fini dello sviluppo e del potenziamento della costituenda società ma anche in materia di **rilevanza strategica e di sicurezza nazionale**, anche in caso di mutamento della compagine azionaria;
- siano definiti i criteri e le modalità con cui il MEF possa, anche in futuro, **acquisire l'intero capitale di Telecom Italia Sparkle S.p.a.**

Si segnala che il **termine originario** previsto per la **presentazione dell'offerta vincolante** per l'acquisto NetCO era fissato al **30 settembre 2023**. Su richiesta di KKR, il consiglio di amministrazione di TIM, riunitosi il 27 settembre scorso, ha deliberato di concedere la **proroga al 15 ottobre** del periodo di esclusiva per la presentazione dell'offerta vincolante.

Successivamente, con [comunicato stampa](#) del 16 ottobre 2023, TIM ha reso noto di aver ricevuto da Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. ("**KKR**") l'**offerta vincolante su NetCo**, relativa alle attività di rete fissa di TIM, inclusa **FiberCop**. Con riferimento alla partecipazione detenuta da TIM in **Sparkle**, KKR ha formulato una **nuova offerta non vincolante**, in attesa di procedere alla trasmissione di un'offerta vincolante entro 4/8 settimane, al termine delle attività di *due diligence* in corso, richiedendo un **periodo di esclusiva** fino al prossimo **20 dicembre**. La Società precisa altresì che l'offerta su NetCo scade il prossimo **8 novembre**, ferma restando la possibilità di discutere i **termini di ulteriori estensioni** sino al prossimo **20 dicembre**. Infine, la Società fa presente che, non appena completata l'analisi, l'offerta vincolante verrà portata all'esame del Consiglio di Amministrazione.

Da ultimo, si segnala che con [nota stampa del 22 ottobre](#), la **Corte dei conti** ha comunicato che le Sezioni riunite in sede di controllo, chiamate ad esprimersi, ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4 del TUSP, sul **DPCM del 1° settembre 2023**, hanno adottato la prescritta [delibera n. 30/SSRRCO/PASP/2023](#) "nei tempi richiesti dalla legge sulla base delle informazioni e dei dati al momento disponibili". In particolare, le Sezioni "hanno esaminato le **motivazioni** alla base dell'operazione proposta e la **compatibilità** della stessa con la **normativa comunitaria**. **Non hanno invece potuto compiutamente esprimersi sulla sostenibilità finanziaria** dell'investimento **non essendo**, al momento dell'esame, **concluse le procedure di valutazione** spettanti all'Amministrazione per l'acquisizione di elementi adeguati a **suffragare la scelta sotto il profilo della redditività e sostenibilità dell'operazione societaria**". Si rammenta altresì che in precedenza, con [comunicato stampa del 21 ottobre 2023](#), il **MEF** aveva **precisato** che la "**Corte dei conti**, al contrario di quanto riportato da alcuni organi di stampa, **non ha espresso un giudizio preclusivo rispetto all'operazione** di una Netco per l'acquisizione di Tim. I **profili** inerenti la **sostenibilità finanziaria** e la **convenienza economica non** sono stati **analizzati** in quanto la fase delle trattative non consentiva, allo stato, l'esame di dati definitivi rispetto all'operazione".

Si ricorda infine che per le operazioni societarie che ineriscono a settori strategici per il Paese, il decreto-legge n. **21 del 2012** (convertito nella legge n. 56 del 2012) prevede l'obbligo di notifica al Governo di talune decisioni aziendali, onde consentire all'Esecutivo l'**esercizio di poteri speciali** (c.d. **golden power**). I settori della **telefonia** e delle **comunicazioni** sono inserite nel perimetro di tali poteri (v. [artt. 1-bis e 2 del decreto-legge n. 21/2012](#)).

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente [dossier](#).

## La dismissione della partecipazione in ITA Airways e la questione del personale Alitalia

Un intervento normativo di recente adozione concerne il processo di alienazione di una quota della partecipazione statale in **ITA Airways S.p.a.**

In via preliminare si ricorda che con nota del 27 gennaio 2023 il MEF ha comunicato di aver sottoscritto la lettera di intenti con Lufthansa per l'acquisizione di una quota di minoranza della società; con comunicato stampa del 30 marzo 2023 il Consiglio di Amministrazione di ITA ha annunciato di avere approvato il piano industriale già condiviso con Deutsche Lufthansa e il successivo 25 maggio 2023 Lufthansa e ITA hanno raggiunto un'intesa per la cessione a Lufthansa di una quota di minoranza della compagnia aerea.

In questo contesto è sorto un **contrasto giurisprudenziale** in merito al fatto che **vi sia o meno una discontinuità aziendale tra Alitalia-Società Aerea Italiana e ITA-Italia Trasporto Aereo S.p.a.**

Al riguardo si ricorda che la **Commissione europea, con decisione del 10 settembre 2021**, ha ritenuto, ai fini della disciplina europea sugli **aiuti di Stato**, che Italia Trasporto Aereo S.p.A. ("ITA") **non sia il successore economico di Alitalia** e quindi non sia responsabile del rimborso degli aiuti di Stato ricevuti dalla stessa Alitalia. Tale decisione trova la sua base giuridica sul combinato disposto degli artt. 107 e 108 TFUE, che indica i poteri della Commissione nel valutare la compatibilità con il diritto dell'UE delle norme nazionali che prevedono aiuti di Stato.

Dopo tale decisione, che come detto attiene alla sola disciplina sugli aiuti di Stato, **successivi pronunciamenti giurisprudenziali hanno comunque dichiarato il diritto dei lavoratori subordinati di Alitalia S.p.a, soggetti ricorrenti in sede giurisdizionale, alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Società trasporto Aereo S.p.A.- ITA Airways S.p.a,** (si rinvia a titolo esemplificativo e non esaustivo delle diverse pronunce del Tribunale civile, alla sentenza 6205/2023, Tribunale Civile di Roma, IV Sez. lavoro, pubblicata il 26 luglio 2023).

Alla luce dei possibili riflessi negativi sia sui rapporti giuridici, sia sulla finanza pubblica, derivanti da tale contrasto giurisprudenziale, il Governo ha ritenuto necessario approvare una **norma interpretativa volta ad escludere che nel passaggio da Alitalia a ITA vi sia continuità fra le due aziende**, ciò, secondo quanto affermato nel [comunicato stampa](#) n. 51/2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alle misure contenute nel provvedimento, "in coerenza con le decisioni della Commissione europea".

Tale norma è stata inserita nell'**articolo 6** del [decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131](#), che reca l'**interpretazione autentica** dell'articolo 56, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 270 del 1999, di disciplina dell'**amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi**. Detta norma prevede che le **operazioni** effettuate in attuazione del **programma** di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, **in vista della liquidazione** dei beni del cedente, **non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del Codice civile**, che dispone, in caso di trasferimento d'azienda, la **prosecuzione** con il cessionario dei relativi **rapporti di lavoro in essere**.

In base all'articolo 6, in particolare, l'articolo 56, comma 3-*bis* del [decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270](#) si interpreta nel senso che **si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente** che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 del Codice civile, **le cessioni** poste in essere in esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, qualora siano **effettuate sulla base di decisioni della Commissione UE che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario**.

In proposito, si ricorda che, in materia di norme di **interpretazione autentica**, la Corte costituzionale ha maturato nel tempo un orientamento di cui è espressione in particolare la [sentenza n. 73 del 2017](#), richiamata anche dalla successiva [sentenza n. 70 del 2020](#). Nella sentenza n. 73 del 2017 la Corte ha rilevato che la qualifica di norma interpretativa va ascritta solo a quelle disposizioni "che hanno il fine obiettivo di **chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata**, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Il legislatore, del resto, può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore"; al tempo stesso la sentenza ricorda che al legislatore "**non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica**. La **retroattività deve, tuttavia, trovare** adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un **puntuale**

**bilanciamento** tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata".

Da ultimo, si rammenta che l'articolo 6 del decreto-legge richiama, in premessa, la coerenza di quanto ivi disposto con l'articolo **articolo 5, par. 1** della [Direttiva 2001/23/CE](#), ai sensi del quale, a meno che gli Stati membri dispongano diversamente, gli articoli 3 e 4 sul **mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese**, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti **non si applicano nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare** o di una **procedura di insolvenza** analoga aperta **in vista della liquidazione** dei beni del cedente stesso e che si svolgono **sotto il controllo di un'autorità pubblica** competente.

Per ulteriori approfondimenti sulla vicenda Alitalia si rinvia al relativo paragrafo del Tema "[Il sistema aeroportuale e il trasporto aereo](#)", sul Portale di Documentazione della Camera dei Deputati.

### **Indirizzi della NADEF 2023 in tema di dismissioni di partecipazioni societarie**

La [Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023 \(NADEF\)](#) prevede l'avvio di un **piano di dismissioni** di partecipazioni dello Stato.

In particolare, al fine di incidere positivamente sulla dinamica prevista del rapporto debito/PIL, la NADEF prevede, nel nuovo scenario programmatico, **proventi da dismissioni pari ad almeno l'1 per cento** del PIL nell'arco del **triennio 2024-2026**.

La **dismissione di partecipazioni societarie pubbliche** concernerà, in particolare, quelle rispetto alle quali esistono **impegni nei confronti della Commissione europea** legati alla disciplina degli **aiuti di Stato**, oppure quelle la cui quota di possesso del settore pubblico eccede quella necessaria a mantenere un'opportuna coerenza e unitarietà di indirizzo strategico.

Quanto al primo profilo viene in rilievo la questione della dismissione della partecipazione pubblica nella banca **Monte dei Paschi di Siena**, di cui il MEF detiene il 64,2 per cento delle azioni a seguito della ricapitalizzazione precauzionale disposta nel 2017.

Al riguardo, si segnala che con [comunicato stampa](#) del 6 ottobre 2023 il MEF ha reso noto di aver avviato il **processo di selezione** per l'individuazione dei **consulenti finanziari e legali** che assisteranno il Ministero dell'economia e delle finanze nell'individuazione delle migliori modalità di **dismissione della partecipazione di controllo** nella Banca Monte dei Paschi di Siena e forniranno tale supporto in tutte le fasi di attuazione dell'operazione. Con successivo [comunicato stampa del 20 ottobre 2023](#) il MEF ha reso noto di aver individuato Ubs e Jefferies come consulenti finanziari e Clifford Chance come legali.

Si rammenta inoltre che il predetto comunicato del 6 ottobre precisa che, in base a quanto stabilito dal **DPCM del 16 ottobre 2020**, la **cessione potrà essere effettuata, in una o più fasi**, attraverso il **ricorso singolo o congiunto a:**

- **un'offerta pubblica di vendita** rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, ivi compresi i dipendenti del Gruppo Banca MPS, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali;
- **una trattativa diretta** da realizzare attraverso **procedure competitive** trasparenti e non discriminatorie;
- a una o più **operazioni straordinarie**, ivi inclusa un'operazione di integrazione.

Il MEF ha sottolineato come il suo obiettivo sia la **piena valorizzazione della partecipazione**, da realizzarsi nell'interesse della Banca e di tutti i suoi azionisti, tenuto conto del miglioramento della redditività e dell'accresciuta patrimonializzazione, nonché delle prospettive di ulteriore sviluppo.

Si segnala, infine, che la NADEF, oltre al predetto piano di dismissione di partecipazioni, prevede, di converso, anche l'utilizzo di risorse (senza effetti sul deficit della PA) per finanziare nel 2023 **operazioni di acquisizione**, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di **partecipazioni azionarie strategiche** in settori chiave per la modernizzazione e digitalizzazione della nostra economia, quali le **reti di telecomunicazione** (come nel caso della rete TIM sopra richiamato).